



Circolare n. 7

Teramo, il 22/10/2026

-Alle Famiglie
-Scuola Primaria annessa al Convitto
-Scuola Secondaria di primo grado annessa al Convitto
-Scuola Secondaria di secondo grado annessa al Convitto
-Studenti esterni iscritti al Convitto e Semiconvitto
-Al Direttore SGA Dott.ssa Claudia Acciavatti
e p. c. al personale
-Agli Atti

Oggetto: **Pagamento polizza assicurativa integrativa per alunni e convittori/semiconvittori esterni – a.s. 2026/2027**

Gent.me famiglie

La presente per informarvi che la quota assicurativa alunni per l'anno scolastico 2026/27 è pari ad **euro 10,00 pro-capite**.

Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il sistema PagolnRete (il portale dei pagamenti del Ministero dell'Istruzione), accessibile dal registro elettronico Spaggiari.

Per gli studenti esterni, convittori e semiconvittori, il pagamento dovrà essere effettuato tramite il sistema Pagolnrete, utilizzando l'apposito bollettino. Poiché gli interessati non dispongono dell'accesso al Registro Elettronico Spaggiari del Ns. Istituto, la scuola provvederà a stampare e consegnare loro i relativi bollettini di pagamento.

Si invita S.V. ad effettuare tempestivamente il suddetto pagamento, entro e non oltre il giorno 10/11/2026.

Riferimenti agenzia assicurativa

PLURIASS SRL – isc. RUI A000571631 - Via Giotto, 2 • 28100 • Novara
t e l. : 0 3 2 1/6 2 9 2 0 8 • e-mail: supportoscuole@assicurazionipluriass.it
PEC: COMMERCIALE@PEC.ASSICURAZIONIPLURIASS.IT

Norme da seguire da parte dei genitori in caso di infortunio dell'alunno/a

- Ad infortunio avvenuto i genitori sono invitati a denunciare in segreteria l'accaduto e a presentare un certificato medico del Pronto Soccorso o del Medico Curante/Specialista entro 24 ore dall'infortunio;
- Il genitore deve presentarsi presso gli Uffici Amministrativi personalmente, per la firma della pratica e per ricevere le ulteriori necessarie istruzioni;
- I genitori devono conservare tutte le fatture che attestino le spese mediche sostenute, al fine di ottenerne il rimborso; si ricorda che sono ammesse a rimborso le spese mediche sostenute entro i due anni dalla data dell'evento infortunistico e che i diritti derivanti da un sinistro infortuni si prescrivono in 24 mesi, salvo interruzione dei termini;
- si precisa che le spese mediche (tickets, fatture, ecc.) relative a cure sanitarie o medicinali, devono essere supportate da relativa certificazione/refertazione/prescrizione medica; per quanto concerne le cure fisioterapiche, le stesse devono essere prescritte preferibilmente da un medico specialista (traumatologo, fisiatra, ecc.);
- nell'eventualità in cui vi siano stati anche danni a cose (occhiali, strumenti, indumenti ecc.), è necessario trasmettere la documentazione di spesa (fattura, scontrino fiscale, ecc.) relativa alla riparazione; in caso di irreparabilità è necessario inoltrare documentazione di spesa d'acquisto del bene nuovo, unitamente a quella del bene DANNEGGIATO o, in assenza, dichiarazione di mancato possesso;
- A guarigione avvenuta, i genitori devono consegnare in Segreteria copia di un certificato rilasciato dal medico curante dell'alunno che attesti la completa guarigione "senza postumi" e che ne permetterà il rientro a scuola.

CHIARIMENTI

In merito alle novità previste dall'art. 18 della L. 85/2023 è doveroso intervenire per fare chiarezza sulla reale portata dell'estensione degli ambiti di protezione INAIL per gli alunni.

Il recente "Decreto Lavoro" non ha modificato la portata delle tutele infortunistiche, già in vigore dal 1965, ma ha solo reso esplicita l'estensione degli ambiti di applicazione della copertura INAIL a tutte le attività scolastiche.

Come chiarito dalla circolare Inail numero 45 del 26 ottobre 2023 la tutela, prevista dal lontano 1965, riguarda lo svolgimento di ogni genere di attività pratiche, ivi comprese l'uso non occasionale di macchine elettroniche. Posta la diffusione delle lavagne elettroniche e di altri *device* come tablet e portatili nell'attività didattica, la L. 85/2023 non fa altro che formalizzare una situazione già esistente nei fatti.

Tali estensioni hanno, però, scarso impatto in ambito scolastico e, nello specifico, sugli alunni perché l'unica prestazione praticamente erogabile è una pensione che sostituisce o integra lo stipendio che deve essere proporzionale al grado di invalidità e all'ammontare della retribuzione del lavoratore.

Ovviamente, lo studente, che non è portatore di reddito, risulta escluso da questa casistica. Inoltre, la pensione di invalidità è per legge erogabile solo in rarissimi casi molto gravi.

Il provvedimento di legge, inoltre, non considera una serie di voci di danno alle quali gli studenti sono statisticamente più esposti, ma soprattutto **la Responsabilità Civile Terzi** per colpa in educando, che deve risarcire i danni prodotti dagli alunni, **danni per i quali le famiglie potrebbero essere chiamate civilmente a rispondere in solido** (si legga in tal senso il contributo fornito dall'USR Piemonte sul tema della responsabilità genitoriale ex art. 2048 <http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2013/04/CULPA-IN-EDUCANDO-E-CULPA-IN-VIGILANDO.pdf>).

Pertanto, la polizza assicurativa integrativa scolastica rimane, come spiega in maniera breve e incisiva [questo video](#), la sola via risarcitoria, nonché l'unico strumento di reale tutela per le famiglie, sia per i danni prodotti dai figli a terzi, sia per i danni subiti dai loro figli.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Daniela Baldassarre)
Documento firmato digitalmente



Firmato da:
Baldassarre Daniela
Dirigente scolastico
22/10/2026 13:58:07